

Legge regionale 22 ottobre 1988 , n. 61 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.

Art. 1

(1)

1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la dizione << Direzione regionale dell'istruzione, della cultura e dello sport >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale dell'istruzione e della cultura >>.

2.

(ABROGATO)

3.

(ABROGATO)

4. L' articolo 161 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è soppresso.

Note:

1 Commi 2 e 3 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.